



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 54 del 06/07/2026

OGGETTO: MODIFICA VIABILITÀ SVINCOLO INCENERITORE E DORSALE CONSORTILE - NUOVA S.S. 195 SULCITANA - TRATTO CAGLIARI-PULA. LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA S.S.195 LOTTI 1 E 3 E OPERA CONNESSA SUD.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in data 03.07.2026 con prot. N. 23276 è pervenuta al Comando di Polizia Locale una richiesta da parte di Anas SpA avente ad oggetto la modifica della viabilità nel tratto dello svincolo dell'inceneritore e dorsale consortile;

Dato atto che la modifica comporta la decadenza delle precedenti ordinanze emesse dal Responsabile del Settore Polizia Locale;

Preso atto che la presente ordinanza è propedeutica all'emissione dell'ordinanza Anas e che l'efficacia della presente ordinanza decorre dal giorno 09.07.2027;

Acquisito l'allegato trasmesso da Anas con all'interno lo schema della nuova viabilità che è parte integrante del provvedimento;

Considerato di dover modificare la viabilità nello svincolo dell'inceneritore e dorsale consortile, come illustrato nel prospetto allegato alla presente ordinanza;

ORDINA

Dal giorno 09.07.2026 di modificare la viabilità nello svincolo dell'inceneritore e dorsale consortile e di disporre la nuova viabilità come da prospetto allegato.

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone la Ditta provveda:

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- al posizionamento dei segnali di divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 48 ore prima dell'inizio dei lavori;
- che tale formalità sia comunicata al Settore scrivente alla casella Pec polizialocale@pec.comune.capoterra.it;
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;

La stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali per il tramite del



responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;

- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Ing. Michele Coghe e all'Ing. Corrias

E trasmessa per conoscenza:

- alla Prefettura di Cagliari;
- all'ANAS S.p.a. Direzione Generale;
- al Sindaco Sede
- ai Carabinieri Capoterra
- albo pretorio sito istituzionale.



Capoterra, lì 06/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Roberta Maxia